




COMUNE DI  
SAN ZENONE  
DEGLI EZZELINI

**POLIZIA LOCALE**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2023



[sanzenonedegliezzelini.eu](http://sanzenonedegliezzelini.eu)



## INDICE

### Titolo I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Funzioni di Polizia urbana

Art. 3 – Accertamento delle violazioni

### Titolo II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 – Definizione

Art. 5 – Regolamentazione delle attività

### Titolo III – DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 – Disposizioni generali

Art. 7 – Occupazione di altri locali

Art. 8 – Pulizia delle aree in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

Art. 9 – Manutenzione degli edifici

Art. 10 – Mantenimento delle aree scoperte

Art. 11 – Rami, siepi e sfalcio erba

Art. 12 – Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico

Art. 13 – Lavatura ed esposizione di biancheria, panni e tappeti

Art. 14 – Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 15 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili

Art. 16 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 17 – Trasporto di materiali di facile dispersione

Art. 18 – Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

Art. 19 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Art. 20 – Emissione di esalazioni, fumo e polvere

Art. 21 – Esercizio di giochi di abilità



Art. 22 – Divieto di campeggio libero

#### Titolo IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 23 – Parchi ed aree verdi pubbliche

Art. 24 – Oggetti mobili

Art. 25 – Mestieri girovaghi

Art. 26 – Accaparramento di clienti

Art. 27 – Trasporto di oggetti

Art. 28 – Protezione in caso di lavori

Art. 29 – Rovinio di parti o di accessori di fabbricati

Art. 30 – Balneazione

Art. 31 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

Art. 32 – Apertura di botole e chiusini

Art. 33 – Pitture e verniciature fresche

Art. 34 – Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

Art. 35 – Carichi sospesi

Art. 36 – Recinzioni

Art. 37 – Luminarie e cavi elettrici

Art. 38 – Detenzione e deposito di materie infiammabile

Art. 39 – Accensione di fuochi

Art. 40 – Uso delle risorse idriche

Art. 41 – Rumori e suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

#### Titolo V – ANIMALI

Art. 42 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali

Art. 43 – Conduzione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico



Art. 44 – Cattura dei cani e di altri animali

Art. 45 – Maltrattamento o molestia agli animali

Art. 46 – Gatti

Art. 47 – Colombi di città

#### Titolo VI – SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Art. 48 – Obblighi e divieti

#### Titolo VII – VARIE

Art. 49 – Uso improprio o non autorizzato

Art. 50 – Disciplina Antibullismo

Art. 51 – Sosta o fermata di veicoli a motore

Art. 52 – Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

Art. 53 – Materiale pornografico, insediamento di “sexy shop”

Art. 54 – Decenza pubblica

Art. 55 – Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio

#### Titolo IX – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56 – Sanzioni amministrative

#### Titolo X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – Abrogazione di norme

Art. 58 – Reiterazione

Art. 59 – Norma finale



## **Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico nonché in quelle private accessibili al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

### **Art. 3 – Accertamento delle violazioni**

Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidato al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

## **Titolo II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 4 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato bene comune in generale lo spazio urbano ed in particolare:
  - a. il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
  - b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;
  - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruibilità di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruibilità dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
4. Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi ed aree ad uso pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.



5. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.
6. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o l'immediata cessazione dell'attività vietata.

#### **Art. 5 – Regolamentazione delle attività**

1. Sul suolo pubblico, così come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento, è vietato:
  - a. lavare i veicoli;
  - b. calpestare le aiuole e piantumare (senza preventivo permesso) abusivamente nelle aree verdi;
  - c. eseguire giochi e/o azioni che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o agli animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano nella casistica appena illustrata, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, di inchiostro simpatico, di farina, di uova e simili;
  - d. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività industriali, artigianali, commerciali e private;
  - e. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - f. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - g. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - h. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
  - i. soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. È altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;
  - j. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
  - k. imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate e parimenti gli edifici privati;
  - l. arrampicarsi, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
  - m. abbandonare manifesti e/o volantini o altro materiale pubblicitario di ditte nelle aree pubbliche, e/o in quelle private a uso pubblico;
  - n. affiggere manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi o su altri supporti costituenti elementi di arredi urbano o fuori dagli appositi spazi autorizzati. Il divieto non riguarda i gestori di servizi pubblici, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, che hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è avvenuta la sospensione della pubblica fornitura o è cassata la situazione che ha reso necessaria l'affissione degli avvisi;
  - o. su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. In ogni caso è vietato l'accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio, nelle vicinanze delle scuole, delle case di cura, dei distretti sanitari e comunque delle strutture sociosanitarie e sanitarie, all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato, effettuato in modo tale



- da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. In ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
- p. lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;
  - q. in tutte le area pubbliche, compresi i giardini pubblici consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
  - r. esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli e di vendite di oggetti vari;
  - s. È altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione immediata dell'attività vietata e l'obbligo e rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO III – DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 6 – Disposizioni generali**

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà (fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti), compresi quelli prospicienti le strade, anche se di uso pubblico.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione immediata dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7 – Occupazione di altri locali**

1. È vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.) o dei locali abitativi privi di agibilità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001.
2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
3. Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non agibili.
4. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.
6. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.
7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la



comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

#### **Art. 8 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

1. È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.
3. I titolari e/o gestori di pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 9 – Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate degli edifici e ad effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari o gli amministratori dei condomini sono, responsabili della affissione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. Sugli edifici privati, fatto salvo il rispetto del decoro urbano e del rispetto della normativa, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare i muri degli edifici stessi.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Devono anche provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
5. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 – Mantenimento delle aree scoperte**

1. Tutte le aree scoperte site nel centro abitato devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta.
2. In particolare:
  - a. i tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati;
  - b. tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno del centro abitato devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari;
  - c. il Sindaco, per ragioni di pubblica utilità, con apposito provvedimento, potrà imporre l'obbligo di realizzare un'adeguata recinzione;
  - d. lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmatatura o spianamento.



3. Gli accessi privati aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura delle proprietà frontiste; in caso di unità immobiliare a carattere condominiale, è responsabile l'amministratore.
4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
5. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree devono evitare il deposito incontrollato di materiale vario.
6. In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.
7. Ai fini dell'imputabilità degli illeciti di cui al presente articolo, in caso di comproprietà dell'immobile, i rispettivi proprietari risponderanno della violazione in solido tra loro.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di conformarsi immediatamente a quanto previsto dai commi precedenti.

#### **Art. 11 – Rami, siepi e sfalcio erba**

1. I locatari, i conduttori o i proprietari di immobili o di aree confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione che dalla proprietà privata cresce e deborda verso la pubblica via o verso le aree ad uso pubblico.
2. I locatari, i conduttori o i proprietari di immobili o di aree confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti in prossimità della pubblica via o di aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
  - a. i rami delle piante non dovranno sporgere sulla pubblica via e sulle aree ad uso pubblico fino all'altezza di metri 4,50;
  - b. le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo che i rami non sporgano oltre la recinzione stessa ed avere un'altezza massima di metri 1,80 e non dovranno creare intralcio alla visibilità;
  - c. le siepi piantumate, per essere utilizzate per delimitare le proprietà, dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,80 salvo che non ostruiscano la visuale nelle intersezioni. In tale ipotesi la collocazione e l'altezza massima delle siepi dovrà essere tale da non costituire pericolo per la circolazione stradale.
3. Nel caso i soggetti di cui al comma 1 intendano piantumare siepi composte da essenze arboree che supereranno l'altezza di metri 1,80 con il fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico e la proprietà privata, la distanza minima dalla strada e dalle sue pertinenze dovrà essere di almeno metri 1,50.
4. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di conformarsi immediatamente a quanto previsto dai commi precedenti.



#### **Art. 12 – Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico**

1. Senza le necessarie autorizzazioni è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico esercizio di attività artigianali.
2. È vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo immediata della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 13 – Lavatura ed esposizione di biancheria, panni e tappeti**

1. È vietato lavare, scuotere, spolverare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti ed oggetti simili in aree pubbliche o ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. È vietato inoltre a tale fine:
  - a. tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
  - b. lasciar gocciolare e/o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 14 – Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari di immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc. devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico.
3. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.
4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, a norma di legge.
5. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di conformarsi immediatamente a quanto previsto dai commi precedenti.

#### **Art. 15 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili.**

1. I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti a conferire nei modi e nei tempi indicati dall'apposito Regolamento/prescrizioni dell'ente gestore.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 è vietato:
  - a. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta nel territorio comunale;
  - b. il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore a cui vengono date opportune forme di pubblicità;
  - c. esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
  - d. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
  - e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;



- f. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
  - g. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
  - h. lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - i. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dai Regolamenti vigenti;
  - j. imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore;
  - k. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
  - l. il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
  - m. il conferimento di rifiuti propri in contenitori altrui.
3. Non viene considerato abbandono:
- a. il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dall'ente gestore;
  - b. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
  - c. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
- Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
4. In ogni caso il compostaggio domestico dovrà essere collocato a non meno di 10 m dai confini di proprietà.
  5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 17 – Trasporto di materiali di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.



### **Art. 18 – Sgombero della neve e formazione del ghiaccio**

1. I proprietari, o gli amministratori o i conduttori di edifici, o chiunque abbia in disponibilità di qualsiasi tipologia di edificio con qualunque sia la destinazione d'uso o/a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
4. Ai proprietari o ai possessori di immobili ove sono presenti piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata
5. È fatto obbligo ai cittadini, ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo derivante dalla presenza della neve o ghiaccio.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa immediata in pristino dei luoghi.

### **Art. 19 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano è vietato:
  - a. apporre scritte e disegni, ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
  - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
  - d. Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da demolizioni o di risulta da scavi è vietato.
  - e. Per i lavori stradali i materiali di demolizione e di risulta da scavi potranno essere accumulati temporaneamente unicamente all'interno del cantiere e alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

### **Art. 20 – Emissioni di esalazioni, fumo e polvere**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.
2. Coloro che per motivo inerente alla loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.
3. Dentro il centro abitato è vietato bruciare sterpi, ramaglie o altro materiale vegetale. Tale materiale va conferito degli specifici centri di raccolta.



4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

#### **Art. 21 – Esercizio di giochi di abilità**

1. È vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.
2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

#### **Art. 22 – Divieto di campeggio libero**

1. È vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private aperte, senza idonea autorizzazione comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

### **TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 23 – Parchi ed aree verdi pubbliche**

1. L'Amministrazione comunale tutela i parchi e le aree verdi di quartiere e ne regolamentale attività al fine di:
  - a. assicurare la loro salvaguardia;
  - b. garantire la funzione ricreativa e culturale a vantaggio di tutti i cittadini;
  - c. rispettare gli utenti dei parchi garantendo nel contempo rispetto tranquillità e sicurezza ai residenti limitrofi.
2. L'amministrazione Comunale può avvalersi, per la gestione dei parchi e aree verdi, della collaborazione dei residenti dei quartieri o dei comitati di quartiere o associazioni.
3. I parchi pubblici e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Tali orari di norma, salvo deroghe dell'amministrazione Comunale, sono:

  - Primavera Estate 7.00- 12.00 / 16.00 -23.00;
  - Autunno Inverno 9.00-12.00 / 15.00-19.00.

Al di fuori degli orari sopra indicati, è possibile accedere ai parchi ed alle aree verdi, senza creare disturbo alla quiete pubblica.
4. Il verde pubblico e le attrezzature in esso contenute sono fruibili da tutti i cittadini nel rispetto e con le limitazioni contenute in questo Regolamento. Tali norme possono essere riportate anche con segnaletica verticale posta all'entrata dei parchi. L'attività all'interno dei parchi deve essere normalmente ricreativa e, se



sportiva, non di competizione. Non è consentito lo svolgimento di giochi singoli, di gruppo o di squadra che compromettano la sicurezza del luogo e delle strutture, il corretto utilizzo degli spazi e l'incolumità di tutti gli utenti del parco.

La presenza di eventuali attrezzature sportive all'interno delle aree, comporta attività sportive che devono potersi esercitare nel rispetto degli altri utenti del parco e nel rispetto della tranquillità dei residenti limitrofi. Pertanto sono in linea di massima, salvo deroghe occasionali o temporanee legate a particolari eventi, non consentite manifestazioni con carattere di competizione.

Le deroghe devono essere concesse dall'Amministrazione Comunale solo su richiesta degli interessati.

Le attività sportive non agonistiche sono consentite solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture.

5. All'interno del parco vi possono essere strutture coperte fisse o smontabili. In dette strutture si possono tenere attività ricreative e culturali (non sono ammesse attività politiche).

Le modalità di utilizzo di dette strutture sono regolate da apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed eventuali associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

In tutta l'area non sono consentite attività rumorose che per durata ed intensità disturbino la quiete dei luoghi. In ogni caso oltre le ore 23.00 non sono ammesse attività rumorose di qualsiasi genere.

Eventuali deroghe vengono ammesse in occasione di particolari manifestazioni delle quali l'Amministrazione Comunale deve essere previamente informata.

6. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse esistenti, inoltre è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti inopportuni o/e svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

È vietata l'asportazione di terreno vegetale comprese le parti superficiali o sotterranee del suolo.

È vietato appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici e pubblicità.

7. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

È vietato posizionare strutture fisse o mobili senza prescritta autorizzazione.

8. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi con qualsiasi finalità, abbandonare mozziconi accesi o disperderli anche spenti nell'area a verde.

L'utilizzo di sistemi di cottura all'aria aperta è consentito solo negli appositi spazi e strutture installate dall'amministrazione. È vietato ogni altro sistema o forma di cottura all'aria aperta salvo apposita autorizzazione rilasciata anche in via generale dall'Amministrazione in occasioni di particolari ricorrenze o feste usando attrezzature che non arrechino alcun danno di qualsiasi genere al terreno o al manto erboso.

Tutti i residui derivanti dall'attività di cottura all'aperto devono essere sempre rimossi e conferiti negli appositi ecocentri con le modalità in essere.

9. È vietato l'accesso ai veicoli a motore nelle aree a verdi così come definite. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.

10. La conduzione dei cani all'interno dei parchi e aree verdi deve avvenire in conformità alle disposizioni normative specifiche in materia. L'ingresso nei parchi con cani e/o comunque con animali pericolosi o che possono incutere timore è consentito solo se al guinzaglio. Chi passeggia con un cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Il conduttore del cane deve essere munito di idonea attrezzatura



(paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi; in tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di animali in genere.

11. Le attrezzature per il gioco devono essere usate esclusivamente per le attività ad esse finalizzate e solo dai bambini con età inferiore ai 14 anni compresi o con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica, ove presente. È vietato l'uso improprio delle attrezzature per il gioco. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dell'area verde è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
12. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

#### **Art. 24 – Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della messa in sicurezza dei luoghi.

#### **Art. 25 – Mestieri girovaghi**

1. Per l'esercizio dei mestieri girovaghi su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, il Sindaco può, con apposito provvedimento, regolamentare detta attività prevedendo tempi e luoghi di esercizio delle stesse o vietarne l'esercizio.
2. Lo svolgimento di tali attività in violazione a quanto previsto dal provvedimento di cui sopra è vietato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.

#### **Art. 26 – Accaparramento di clienti**

1. Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo i passanti ad entrarvi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.

#### **Art. 27 – Trasporto di oggetti**

1. Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.



#### **Art. 28 – Protezione in caso di lavori**

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.

#### **Art. 29 – Rovinio di parti o di accessori di fabbricati**

1. Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

#### **Art. 30 – Balneazione**

1. In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.

#### **Art. 31 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalati e delimitati con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### **Art. 32 – Apertura di botole e chiusini.**

1. È vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.



### **Art. 33 – Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

### **Art. 34 – Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

### **Art. 35 – Carichi sospesi**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza l' idonea autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di tempo e spazio indispensabili in relazione ai lavori da eseguire e debbono essere eseguiti con recinzione della zona interessata.
3. Le manovre con carichi sospesi non dovranno interessare edifici o pertinenze di queste dell'altrui proprietà privata.

### **Art. 36 – Recinzioni**

Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30 ed avere costante manutenzione.

### **Art. 37 – Luminarie e cavi elettrici.**

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria personale possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

### **Art. 38 – Detenzione e deposito di materie infiammabili.**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

### **Art. 39 – Accensioni di fuochi**

Con le modalità previste dal Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Decreto-Legge 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e fatte salve eventuali ordinanze in materia di miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale, nelle zone agricole è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.

1. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:



- a. bruciare in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi;
  - b. il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
  - c. per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
  - d. le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
  - e. in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata a spegnere le fiamme in caso di necessità;
  - f. il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
  - g. l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
  - h. dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
  - i. al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
  - j. i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
  - k. in ogni caso le operazioni di cui sopra potranno essere eseguite dal 01 novembre al 31 marzo e dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
  - l. l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente;
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione dell'immediata attività vietata.

#### **Art. 40 – Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

#### **Art. 41 – Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali**

L'utilizzo, nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, di apparecchi musicali, di apparecchi per uso domestico o utensile domestico, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

### **TITOLO V - ANIMALI**

#### **Art. 42 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali**

1. In abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati è consentita la detenzione di cani od altri animali avendo cura al rispetto della quiete dei vicini. I proprietari avranno cura di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il disturbo della quiete con particolare riguardo al rispetto della quiete notturna dalle ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente e pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od adottare misure atte ad eliminare il disturbo.
3. È vietato permettere a cani o ad animali pericolosi di circolare liberi in luogo pubblico o ad uso pubblico.



4. I detentori di cani o di altri animali posti in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
5. È vietato condurre o circolare con animali affetti da malattie, contagiose o meno.
6. In ogni caso è vietato abbandonare animali di qualsiasi specie.
7. In ogni caso i ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 3 m. dai confini di proprietà e comunque alla maggiore distanza possibile, salvo diverso accordo tra confinanti.
8. È vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo. Sono fatti salvi gli allevamenti zootecnici esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 43 – Conduzione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico**

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico o ad uso pubblico tutti i cani e/o comunque altri animali devono essere muniti di collare o imbragatura e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore di un metro e mezzo.
2. Tutti i conduttori di animali ritenuti od avvertiti di indole feroce, pericolosa e mordace, dovranno indossare idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito o vietato l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
  - a. i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
  - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - c. i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti. Tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica, di uso pubblico o comune (via, piazza, giardino o altro).
6. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o altro idoneo strumento, e sacchetto stagno per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dall'animale così da ripristinare l'igiene del luogo.
7. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi rimossi, in sacchetti chiusi come al comma precedente definiti, nei cestini stradali ove esistenti, diversamente li dovranno smaltire al proprio domicilio. Questa norma non si applica agli animali per guida di ciechi e ipovedenti o accompagnatori di portatori di handicap da costoro condotti.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino.

#### **Art. 44 – Cattura dei cani e di altri animali**

1. I cani e gli altri animali pericolosi o molesti trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.
3. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.



#### **Art. 45 – Maltrattamento o molestia agli animali.**

1. È proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alle loro caratteristiche etologiche.
2. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico in modo da evitare che terzi ne possano essere turbati, e comunque in modo da non sottoporre gli stessi a strazio.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'immediata attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino

#### **Art. 46 – Gatti**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti; possono essere censiti e registrati come colonie feline presso il Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. ed il Comune, identificando il Responsabile della gestione delle stesse ed individuando sul territorio appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento per gli animali.
2. Singoli privati e/o associazioni protezionistiche possono prendere in affidamento colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di vita, rispettando le norme previste per l'igiene ambientale e provvedendo a mantenere la pulizia della zona.
3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
4. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal Servizio Veterinario; i gatti sterilizzati, identificati con apposito microchip, sono riammessi nel loro gruppo

#### **Art. 47 – Colombi di città**

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO VI - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE**

#### **Art. 48 – Obblighi e divieti.**

1. È fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze), al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione alcolica.
2. Gli esercenti dovranno esporre in luogo ben visibile all'interno dei loro locali un cartello riportante il divieto di somministrare bevande alcoliche a minori di anni 18 o a persone in stato di alterazione psico-fisica.



3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

## TITOLO VII - VARIE

### **Art. 49 – Uso improprio o non autorizzato del patrocinio o dello stemma comunale**

1. È vietato l'utilizzo del patrocinio o dello stemma comunale in assenza provvedimento autorizzatorio, come previsto dal Regolamento dell'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato vigente.
2. Salvo il diritto del Comune di San Zenone degli Ezzelini di agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e ferme le sanzioni previste dal vigente ordinamento penale, l'utilizzo del patrocinio o dello stemma comunale in assenza di autorizzazione comunale od in difformità alla stessa sono soggetti a sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

### **Art. 50 – Disciplina antibullismo**

1. È vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.
2. L'accesso presso gli Istituti scolastici da parte delle Forze dell'Ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi in parola, dovrà essere concordato con la Direzione dell'Istituto comprensivo al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. La violazione al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti avventi rilievo penale e la loro comunicazione alle competenti Autorità giudiziarie.
5. In caso di violazione da parte di soggetto che non ha compiuto i 18 anni, la sanzione sarà formalmente contestata all'esercente la responsabilità genitoriale o ad altro soggetto previsto dalla legge.

### **Art. 51 – Sosta o fermata di veicoli a motore.**

È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a. i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicolo elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- b. i veicoli che stanno svolgendo servizio di pubblica utilità;
- c. i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività di istituto;
- d. i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- e. i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.



#### **Art. 52 – Scambio di cose tra hobbisti e scambisti.**

Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il Regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.

Il valore simbolico che lo scambista eventualmente attribuisca alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

#### **Art. 53 – Materiale pornografico, insediamento di “sexy shop”.**

È vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 500 da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.

È vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

#### **Art. 54 – Decenza Pubblica.**

È vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, su strade effettuare scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possano offendere o che suonino d'offesa al sentimento morale, religioso e patriottico.

#### **Art. 55 – Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.**

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

### **TITOLO VII - VARIE**

#### **Art. 56 – Sanzioni amministrative**

1. La violazione dell'articolo 5 comma 1 lettere g) e o) e dell'articolo 7 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.500,00 secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. La violazione delle altre norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00.

L'organo competente a irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.



3. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il verbale di accertamento deve essere trasmesso all'autorità di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'applicazione delle sanzioni accessorie
5. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.
6. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono devono essere adempiuti immediatamente; altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
7. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 57 – Abrogazione di norme**

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso.

### **Art. 58 – Reiterazione**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

### **Art. 59 – Norma finale**

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.